

Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici

Il Consiglio d'Istituto

Visto l'art. 50 del Decreto n 44 del 01/02/2011 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario temporaneo dei locali scolastici.

Visto l'art. 96 del T.U. 16/04/1994 n 297

Visto le delibere n 353 del 1998 e n 24 del 2010 del consiglio provinciale avente ad appello il regolamento per l'utilizzo di spazi in istituzioni scolastiche di proprietà della provincia da parte di soggetti esterni.

Delibera

Di adottare il seguente regolamento in sintonia con le delibere approvate dall'amministrazione provinciale.

Finalità e ambito di approvazione

Art. 1 – I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, associazioni o gruppi organizzati, secondo modalità e condizioni di seguito stabilite, nonché il rispetto della necessaria convenzione tra la provincia e l'istituzione scolastica delle norme vigenti in materia.

Art. 2 – l'uso dei locali può essere richiesto solo per i giorni feriali e subordinatamente allo svolgimento della attività didattica.

Art. 3 – obblighi del concessionario

- 1) Autocertificazione attestante gli estremi assicurativi delle polizze stipulate dall'ente/società/gruppo, in ordine alle attività da svolgere, per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi e per danni al fabbricato e alle attrezzature.
- 2) Comunicazione scritta del nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali e delle attività svolte durante le ore richieste.
- 3) Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero svolgere direttamente tale funzione come "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 10 D. Lgs 19/09/1994 n 246 e successive modifiche ed integrazioni.
- 4) Sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica.
- 5) Utilizzare i locali con diligenza e al termine dell'uso lasciarli in ordine e puliti e comunque in condizioni atte a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art. 4 – Divieti particolari

- a) È vietato fumare nei locali concessi in uso. Il concessionario è incaricato di far rispettare tale divieto.

- b) È vietata l'installazione di strutture fisse o d'altro genere se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica.
- c) È vietato spostare arredi, suppellettili e apparecchiature senza autorizzazione.
- d) Durante le ore di utilizzo non è consentita la presenza di pubblico, il divieto si estende anche agli eventuali accompagnatori degli utenti che non possono attendere il termine dell'utilizzo dei locali all'interno dell'edificio .
- e) La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica

Art. 5 – Modalità di concessione in uso dei locali

Le richieste di utilizzo dei locali da parte di soggetti esterni (enti/società o gruppo) vanno presentate al Dirigente Scolastico dell'istituto che provvederà a trasmetterle al consiglio d'istituto per l'autorizzazione e la definizione della relativa convenzione indicanti tempi oneri, condizioni. Il contributo orario è il seguente:

- a) Utilizzo di laboratori (es. Informatici): 20,00 € l'ora
- b) Rimborso spese per l'utilizzo di locali senza la disponibilità di macchinari o strumentazioni di proprietà della scuola: 10 € l'ora

Spetta comunque al consiglio d'Istituto la valutazione delle singole richieste, che potrà variare gli importi sopra indicati anche prevedendo eventuali compensi forfettari o nel caso in cui dall'utilizzo non derivino spese aggiuntive potrà concedere in uso gratuito i locali richiesti.

Art. 6 – Responsabilità

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, ai macchinari, ai distributori automatici derivante da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile.

L'istituzione scolastica declina ogni responsabilità sulla custodia o permanenza di eventuali strumentazioni e/o materiali depositati presso i locali concessi in uso.

Art. 7 – in casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.